



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO - LEGGE 30 ottobre 2015 n.159**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e più precisamente:*

- *la necessità di interventi normativi tesi a sostenere il risanamento e il finanziamento delle imprese in crisi, anche per problemi di accesso al credito;*
- *l'urgenza di dare immediato riscontro alla predetta necessità al fine di scongiurare il reale pericolo di chiusura di aziende dall'alto livello occupazionale e salvaguardare posti di lavoro, principale emergenza dell'attuale congiuntura economica,*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta del 26 ottobre 2015;*

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

**MISURE URGENTI PER LA SOLUZIONE DELLO STATO DI CRISI  
TEMPORANEA DELLE IMPRESE**

**Art. 1**

1. Qualora l'impresa sia stata ammessa alla procedura prevista dall'articolo 114 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 (Legge sulle Società) e successive modifiche e, in seguito alla chiusura del periodo di moratoria, incorra in una procedura concorsuale, si applicano le disposizioni previste dal presente decreto – legge.

**Art. 2**

1. In caso di procedura concorsuale, i debiti sottoelencati, contratti dagli amministratori della società durante il periodo della procedura prevista dall'articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche, devono essere pagati in prededuzione e nell'ordine che segue:

- a) debito connesso alle spese sostenute per il concorso dei creditori;
- b) debito verso il controllore della moratoria; (spese concorso dei creditori);
- c) debito verso le persone di servizio per i loro salari e stipendi;
- d) debito verso il Pubblico Erario per le imposizioni e tasse legittimamente imposte e non soddisfatte;
- e) debito verso l'Istituto Sicurezza Sociale per contributi ed ogni altro onere;
- f) debito verso le banche per i finanziamenti concessi nel periodo di moratoria.

2. I debiti contratti verso le persone di servizio per i loro salari e stipendi antecedentemente all'avvio della procedura concorsuale, fatta esclusione per gli amministratori e i dirigenti, devono essere pagati prioritariamente rispetto ai debiti indicati alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui al precedente comma.

3. I debiti contratti dall'impresa verso le banche durante la fase preliminare, che decorre dal deposito della domanda in tribunale di richiesta di avvio della procedura prevista dall'articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche, hanno lo stesso trattamento di cui alla lettera e) del comma 1 qualora la procedura stessa sia valutata positivamente dal Commissario della Legge.

4. Per ogni altro debito contratto dall'impresa nel periodo di moratoria si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche.

### **Art. 3**

1. Il comma 2, dell'articolo 114, della Legge n. 47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche è così modificato:

“2. Il Commissario della Legge, qualora valuti positivamente l'istanza e conceda i provvedimenti richiesti, può anche fissare tutti gli oneri, termini e condizioni che ritenga opportuni per la realizzazione del piano per risanare l'impresa, della salvaguardia dei diritti dei creditori sociali, del patrimonio economico-sociale costituito dall'impresa nel suo complesso.”.

### **Art 4**

1. Ai fini della procedibilità e punibilità dei reati di cui agli articoli da 211 a 218 del Codice Penale, la concessione del rimedio, di cui all'articolo 20 della Legge 15 novembre 1917 n. 17 così come disciplinato dall'articolo 114 della Legge n. 47/2006 (Legge sulle Società), è a tutti gli effetti equiparata all'apertura della procedura concorsuale dei creditori.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 ottobre 2015/1715 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Lorella Stefanelli – Nicola Renzi*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Gian Carlo Venturini*